

## **BGer 5A\_274/2017 vom 11. Juli 2017**

Bundesgericht, 2017-07-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_274\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_274_2017)

FR: TF 5A\_274/2017 du 11 juillet 2017

IT: TF 5A\_274/2017 del 11 luglio 2017

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

D.A. \_\_\_\_\_,

#### **E. 2**

E.A. \_\_\_\_\_,

#### **E. 3**

F.A. \_\_\_\_\_,

#### **E. 4**

G.A. \_\_\_\_\_,

patrocinati dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,  
opponenti.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 27 marzo 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, contrariamente al Pretore del Distretto di Lugano, respinto per mancanza di un titolo esecutivo quattro istanze di rigetto definitivo dell'opposizione promosse da C.A. \_\_\_\_\_ contro D.A. \_\_\_\_\_, E.A. \_\_\_\_\_, F.A. \_\_\_\_\_ e G.A. \_\_\_\_\_;

che con ricorso in materia civile 6 aprile 2017 C.A. \_\_\_\_\_ ha chiesto al Tribunale federale l'annullamento di tale sentenza e la conferma delle decisioni pretorili;

che con decreto 11 aprile 2017 C.A. \_\_\_\_\_ è stato invitato a fornire un anticipo delle spese presunte del processo;

che con scritto 13 aprile 2017 il patrocinatore di C.A. \_\_\_\_\_ ha comunicato il decesso di quest'ultimo, chiedendo la sospensione del termine per il pagamento dell'anticipo delle spese;

che con decreto 20 aprile 2017 l'invito a fornire un anticipo delle spese è stato annullato e la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa fino al 12 luglio 2017;

che con scritto 6 luglio 2017 A.A. \_\_\_\_\_ e B.A. \_\_\_\_\_, " unici eredi " componenti la comunione ereditaria fu C.A. \_\_\_\_\_, hanno comunicato al Tribunale federale " la revoca

del ricorso del 6 aprile 2017";

che la Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell' art. 32 cpv. 2 LTF , non può far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre lo stralcio della causa dai ruoli ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 PC );

che le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF , vanno poste a carico della parte desistente, ossia della parte ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ; art. 71 LTF in relazione con l' art. 5 cpv. 2 PC ; v. decreto 5A\_568/2016 del 31 gennaio 2017);

per questi motivi, la Giudice presidente decreta:

1.

La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 luglio 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.